

# Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 3

20 aprile 1991

**DISCORSO DEL SANTO PADRE AL  
SIMPOSIO DEL CONSIGLIO DELLE  
CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE  
SULL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  
CATTOLICA NELLA SCUOLA PUBBLICA** Pag. 37

**INTESA TRA AUTORITÀ STATALE  
E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE  
AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO**

**Decreto del Presidente della C.E.I.  
di promulgazione del testo dell'Intesa** » 45

**Testo dell'Intesa** » 46

**Decreto del Presidente della Repubblica  
per l'esecuzione dell'Intesa  
nell'ordinamento giuridico italiano** » 50

**DECRETO DELLA CONGREGAZIONE  
PER IL CLERO CIRCA  
LE MESSE PLURINTENZIONALI** » 51

**GIORNATA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA  
DEL SACRO CUORE** » 55

# NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 3

20 APRILE 1991

## Discorso del Santo Padre al Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica.

---

*Nei giorni 13-15 aprile 1991 si è svolto a Roma il primo Simposio europeo sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.*

*Al Simposio, promosso dal Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE), hanno partecipato 22 Conferenze Episcopali d'Europa che hanno inviato una delegazione di Vescovi e responsabili del settore.*

*Per l'Italia, che aveva il compito di animare e guidare i lavori, hanno partecipato il Presidente della C.E.I. S.E. Mons. Camillo Ruini, il Segretario Generale S.E. Mons. Dionigi Tettamanzi, S.E. Mons. Attilio Nicora, Vescovo incaricato per l'attuazione degli Accordi concordatari, Mons. Cesare Nosiglia, Direttore dell'UCN, Don Cesare Bissoli, Direttore dell'Istituto di Catechetica della Università Pontificia Salesiana e il Prof. Giorgio Feliciani dell'Università Cattolica di Milano.*

*A conclusione del Simposio, il 15 Aprile, il Santo Padre, ricevendo in audienza i partecipanti, ha tenuto un discorso, ricco di orientamenti e indicazioni sull'argomento, che riteniamo opportuno pubblicare perchè esso assume un particolare significato per il nostro Paese, considerati i problemi complessi e difficili che l'insegnamento della religione cattolica deve affrontare nelle scuole pubbliche.*

1. - Con sentimenti di grande cordialità e di profonda stima vi do il mio benvenuto, carissimi Fratelli e Sorelle, partecipanti al Simposio europeo sull'insegnamento religioso nella scuola pubblica, che assai opportunamente il Consiglio delle Conferenze Episcopali di Europa ha promosso e la Conferenza Episcopale Italiana ha degnamente organizzato.

Saluto con affetto e gratitudine il Presidente di quest'ultima, Monsignor Camillo Ruini, i Vescovi rappresentanti le singole Conferenze Episcopali, il Comitato organizzatore del Simposio, i sacerdoti e i laici delle diverse Nazioni europee ad esso intervenuti.

2. - I prossimi traguardi di maggiore unità dell'Europa stanno determinando nei Paesi del continente un fervido processo di riflessione, di valutazione, di progettazione, la cui portata va certamente oltre la pura unificazione economica e politica, diventando fatto di cultura, promozione di umanità e, per noi credenti, *singolare e fondamentale appello alla nuova evangelizzazione*. Affinchè il contributo della Chiesa a tale processo sia il più alto e fecondo possibile, ho convocato un'Assemblea speciale per l'Europa del Sinodo dei Vescovi.

In questa prospettiva — e con una rilevanza che al momento non possiamo ancora valutare appieno — si rivela opportuna una riflessione allargata all'intero continente circa *l'insegnamento della religione nella scuola pubblica*.

Tale insegnamento, per l'estensione, continuità e durata che assume nelle scuole della maggior parte dei Paesi europei, per la destinazione specifica al mondo dei ragazzi e dei giovani, per i contenuti che esprime in riferimento alla componente religiosa della vita, specificamente come religione cattolica, per l'investimento di energie e mezzi da parte della Chiesa e degli Stati, merita d'essere considerato *un contributo primario alla costruzione di una Europa fondata su quel patrimonio di cultura cristiana* che è comune ai popoli dell'Ovest e dell'Est europeo.

3. - Ben vengano, pertanto, iniziative come la vostra che, oltre a tener acceso l'interesse per il futuro dell'Europa, richiamano l'attenzione sui *valori spirituali ed etici* da trasmettere alle nuove generazioni, quale fondamento della loro formazione cristiana, culturale e civile. Occorre per questo ricercare *forme di collaborazione e di aiuto reciproco* in vista di un disegno d'insieme, entro cui le diverse situazioni locali possano trovare, anche per l'insegnamento della religione, punti di riferimento comuni.

Di tale disegno il Simposio ha tracciato il profilo, attendendo sia all'esperienza che alla normativa dei vari Paesi e Chiese particolari, agli ordinamenti degli Stati circa la scuola, alla condizione giovanile. I risultati del vostro lavoro, che avete debitamente riassunti e formulati in specifiche proposizioni, potrebbero essere riguardati come un'ottima base per *una "carta" dell'insegnamento religioso europeo*.

4. - In questo vostro incontro, che conclude e corona il Simposio, mi preme sottolineare *alcune esigenze ed istanze principali*.

La prima di esse concerne i destinatari dell'insegnamento religioso, *gli alunni*, dai bambini e fanciulli dei primi livelli scolastici fino ai giovani studenti delle scuole superiori. Essi meritano la più grande attenzione, perchè sono la ricchezza più vera d'Europa, ne rappresentano il futuro. L'impegno per la loro formazione va, dunque, considerato l'investimento più prezioso e urgente da parte della Chiesa e delle istituzioni pubbliche. L'insegnamento della religione nella scuola offre, qui, un originale e specifico contributo, tanto più che in molti dei vostri Paesi la frequenza degli alunni, pur essendo frutto di libera scelta, raggiunge percentuali estremamente elevate. Gioverà ricordare che al centro di tale insegnamento sta la persona umana da promuovere, aiutando il ragazzo e il giovane a riconoscere la componente religiosa come *fattore insostituibile per la sua crescita in umanità e in libertà*. L'insegnante della religione si preoccuperà, pertanto, di far maturare le profonde "domande di senso" che i giovani portano dentro di sé, mostrando come il Vangelo di Cristo offra una vera e piena risposta, la cui inesauribile fecondità si manifesta nei valori di fede e di umanità espressi dalla comunità credente e radicati nel tessuto storico e culturale delle popolazioni d'Europa. Il processo didattico proprio della scuola di religione dovrà, quindi, essere caratterizzato da *una chiara valenza educativa*, volta a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene della propria libertà.

Invito in particolare gli insegnanti di religione a *non sminuire il carattere formativo del loro insegnamento* e a sviluppare verso gli alunni un rapporto educativo ricco di amicizia e di dialogo tale da suscitare nel più ampio numero di alunni, anche non esplicitamente credenti, l'interesse e l'attenzione per una disciplina che sorregge e motiva la loro ricerca appassionata della verità.

5. - La formazione integrale dell'uomo, méta di ogni insegnamento della religione cattolica, *va realizzata secondo le finalità proprie della scuola*, facendo acquisire agli alunni *una motivata e sempre più ampia cultura religiosa*.

Il Simposio ha documentato come sia diversificata nei vari Paesi la situazione dell'insegnamento della religione e in certa misura la stessa concezione della natura e finalità di tale insegnamento, in particolare per quanto riguarda *il suo rapporto distinto e insieme complementare con la catechesi della comunità cristiana*. Non è il caso di ridurre a uniformità quello che la situazione storica e la saggezza di scelte operate dalle Conferenze Episcopali hanno determinato nei singoli Paesi. È tuttavia opportuno che l'insegnamento della religione nella scuola pubblica *persegua un comune obiettivo*: promuovere la conoscenza e l'incontro col contenuto della fede cristiana secondo le finalità e i metodi propri della scuola e pertanto come fatto di cultura. Tale insegnamento dovrà far conoscere in maniera documentata e con spirito aperto al dialogo il patrimonio *oggettivo* del cristianesimo, *secondo l'interpretazione autentica ed integrale* che ne dà la Chiesa cattolica, in modo da garantire sia la scientificità del proces-

so didattico proprio della scuola, sia il rispetto delle coscienze degli alunni che hanno il diritto di apprendere con verità e certezza la religione di appartenenza. Questo loro diritto a conoscere più a fondo la persona di Cristo e l'interessa dell'annuncio salvifico da Lui recato non può essere disatteso. *Il carattere confessionale dell'insegnamento della religione*, svolto dalla Chiesa secondo modi e forme stabilite nei singoli Paesi, è, dunque, una garanzia indispensabile offerta alle famiglie e agli alunni che scelgono tale insegnamento.

Si dovrà particolarmente curare che l'insegnamento religioso conduca alla riscoperta delle origini cristiane dell'Europa, ponendo in evidenza non soltanto il radicamento della fede cristiana nella storia passata del continente, ma anche la sua perdurante fecondità, per gli sviluppi di incalcolabile valore — in campo spirituale ed etico, filosofico e artistico, giuridico e politico — a cui essa dà luogo nel cammino attuale delle società europee.

L'insegnamento della religione non può, infatti, limitarsi a fare l'inventario dei dati di ieri, e neppure di quelli di oggi, ma deve aprire l'intelligenza e il cuore a cogliere il grande umanesimo cristiano, immanente alla visione cattolica. Qui siamo veramente alla radice della cultura religiosa, che nutre la formazione della persona e contribuisce a dare all'Europa dei tempi nuovi un volto non puramente pragmatico, bensì un'anima capace di verità e di bellezza, di solidarietà verso i poveri, di originale slancio creativo nel cammino dei popoli.

6. - Questo carattere *culturale e formativo* dell'insegnamento della religione ne qualifica il valore nel progetto globale della scuola pubblica. Al suo svolgimento sono chiamate a concorrere le diverse componenti del mondo scolastico, in primo luogo i docenti di religione, le famiglie e gli alunni che si avvalgono di detto insegnamento e le autorità responsabili.

Agli *insegnanti di religione* è doveroso, innanzitutto, dare atto dell'opera generosa e competente svolta a servizio delle nuove generazioni. Il Simposio ha sottolineato come non sempre i loro diritti siano adeguatamente rispettati. Chiedo, pertanto, alle autorità competenti che vogliano assicurare agli insegnanti di religione ciò che è loro dovuto sul piano anche giuridico e istituzionale, in ragione di una professionalità da essi condivisa con gli altri insegnanti, ed impreziosita dal tipo di servizio educativo che la loro disciplina comporta. Nel contempo esorto gli insegnanti di religione a svolgere sempre il loro impegno con la solerzia, la fedeltà, l'interiore partecipazione e non di rado la pazienza perseverante di chi, sostenuto dalla fede, sa di realizzare *il proprio compito come cammino di santificazione e di testimonianza missionaria*.

La fecondità dell'insegnamento della religione e la sua capacità di incidere nella mentalità e nella cultura di vita di tanti giovani dipendono in larga misura dalla preparazione e dal continuo aggiornamento degli insegnanti, dalla convinzione interiore e dalla fedeltà ecclesiale con cui essi svolgono il loro servizio, dalla passione educativa che li anima.

Mi preme rivolgere qui una parola anche agli insegnanti di altre disci-

pline e alle benemerite associazioni cattoliche che operano nella scuola, perchè favoriscano il compito del docente di religione mediante ogni opportuno collegamento tra l'insegnamento della religione e l'intero complesso delle materie scolastiche.

7. - Incoraggio di cuore tutte *le famiglie* e, in particolare, *i genitori cattolici*, consapevoli oggi del gravoso compito educativo che è loro affidato, a scegliere l'insegnamento religioso per i propri figli e a rendersi, nello stesso tempo, responsabili e protagonisti, insieme ai docenti di religione e agli stessi giovani, del cammino di progresso di tale insegnamento.

Conoscendo l'animo dei *ragazzi* e dei *giovani studenti*, li invito a saper vedere nell'insegnamento della religione un fattore determinante della loro formazione.

La tensione verso i grandi ideali della libertà, della solidarietà e della pace, che sale dal cuore delle nuove generazioni europee, può trovare luce e forza nell'incontro con il Vangelo di Cristo e la fede della Chiesa, aprendosi a quella verità che dà senso pieno alla vita e favorisce il riconoscimento concreto della dignità inviolabile di ogni persona umana.

8. - Ai *responsabili sociali*, in particolare alle *autorità politiche* dei singoli Paesi, la Chiesa esprime il fermo convincimento che l'insegnamento religioso, lungi dall'essere un fatto puramente privato, si pone come servizio al bene comune.

Nell'Europa dei diritti dell'uomo e del cittadino, la realizzazione di tale insegnamento garantisce fondamentali diritti di coscienza, che sarebbero feriti da ogni forma di emarginazione e svalutazione. È doveroso, pertanto, che siano chiaramente definite norme legislative e ordinamenti istituzionali tali da assicurare — sul piano della presenza, degli orari e dell'organizzazione scolastica — le condizioni per un effettivo e dignitoso svolgimento dell'insegnamento della religione nella scuola pubblica, secondo il principio della sua pari dignità culturale e formativa con le altre discipline, che non è affatto in contrasto col rigoroso rispetto della libertà di coscienza di ciascuno.

9. - Vi sono, infine, altri aspetti da considerare in prospettiva europea e che interessano direttamente l'insegnamento religioso. Ne ricordo almeno tre.

Dopo lo sfaldamento dei blocchi, ci troviamo di fronte ad una inedita sfida umana e culturale, oltrechè cristiana, che non possiamo disattendere: *Le Chiese dell'Europa centrale e orientale*, che devono nuovamente impostare l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, da cui furono pressochè escluse per tanto tempo, hanno certamente bisogno di *confrontarsi con l'esperienza di altri Paesi europei*, ricevendo generosa solidarietà in ordine alla formazione dei docenti e alla predisposizione di idonei mezzi e strumenti didattici.

Nell'edificazione dell'Europa assume grande valore il *cammino ecumenico*. Anche l'insegnamento della religione, svolto con attenzione e aper-

tura alle tematiche ecumeniche, può offrire alla gioventù europea un valido contributo per la conoscenza reciproca, il superamento di pregiudizi, l'impegno per la ricerca sincera dell'unità voluta dal Signore.

Una forte domanda e insieme un richiamo vengono al continente europeo dall'*immigrazione di genti di altri continenti*, bisognose di accoglienza e solidarietà, ma anche portatrici di valori culturali e spirituali che l'insegnamento della religione non può trascurare, sia per l'universalità del fatto cristiano, sia per i concreti problemi di convivenza che si pongono.

10. - Nel vostro Simposio avete prospettato la possibilità di periodici incontri, analoghi a questo. Non posso che plaudire e incoraggiare tale impegno. Voi ricordate l'invito di Gesù: "Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura" (Gv. 4, 35). Anche nel vostro lavoro può trovare applicazione il detto citato nella circostanza da Gesù: "Uno semina e uno miete" (Gv. 4, 37). Voi però siete convinti che il ruolo a cui ciascuno è chiamato resta, in fondo, secondario rispetto a quel "frutto per la vita eterna", del quale possono godere insieme "chi semina e chi miete" (Gv. 4, 36). Questa gioia io vi auguro di cuore!

Carissimi, nella vostra quotidiana fatica a servizio della fede, della scuola e della gioventù, vi accompagni la mia Benedizione Apostolica, propiziatrice della luce e della grazia che viene da Dio.

INTESA TRA AUTORITÀ STATALE  
E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE  
AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

- Decreto del Presidente della C.E.I. di promulgazione del testo dell'Intesa
- Testo dell'Intesa
- Decreto del Presidente della Repubblica per l'esecuzione dell'Intesa nell'ordinamento giuridico italiano



*Il 21 dicembre 1990 presso il Ministero dell'Interno, è stata firmata l'Intesa tra l'Autorità statale e la Conferenza Episcopale Italiana per l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, in attuazione dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, articolo 11.*

Hanno firmato l'Intesa:

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale UGO POLETTI, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e l'Onorevole VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'Interno.

# Decreto del Presidente della C.E.I. di promulgazione del testo dell'Intesa.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - Prot. n. 225/91

CAMILLO RUINI

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

CONSIDERATO che il 21 dicembre 1990 è stata firmata presso il Ministero dell'Interno in Roma, l'Intesa tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana per l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense;

VISTI gli artt. 5 e 2, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana;

PRESO ATTO che la Santa Sede debitamente informata ha autorizzato il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma dell'Intesa;

con il presente

## Decreto

DISPONGO che, ai sensi dell'art. 17, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, l'Intesa tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana per l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato sia promulgata mediante pubblicazione sul "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale stessa e che divenga immediatamente esecutiva nell'ordinamento canonico;

DISPONGO inoltre che dell'avvenuta promulgazione nell'ordinamento canonico dell'Intesa sopra citata sia data tempestiva comunicazione al Ministero dell'Interno.

Roma, 4 aprile 1991

+ CAMILLO RUINI  
*Presidente*

# Testo dell'Intesa

*IL MINISTRO DELL'INTERNO  
E  
IL PRESIDENTE  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA*

in attuazione dell'articolo 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense,

**Determinano**

con la presente Intesa le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato;

**ART. 1**

L'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 69 della legge 1° aprile 1981 n. 121 ed all'articolo 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, è assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

**ART. 2**

L'assistenza è prestata al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione.

**ART. 3**

1. - L'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministero dell'Interno su designazione del Vescovo del luogo ove si trovano gli alloggi e gli istituti di cui all'articolo 2.

2. - Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque.

#### ART. 4

Il Vescovo diocesano effettua la designazione entro il 31 ottobre di ogni anno e la comunica al Prefetto della provincia ove si trova l'alloggio o l'istituto.

#### ART. 5

Il Prefetto, ove non ostino gravi ragioni, comunica al Ministro dell'Interno, entro il 30 novembre, il nominativo del sacerdote designato, informandone il Vescovo diocesano.

#### ART. 6

1. - L'incarico di cappellano viene conferito entro il 31 dicembre, è annuale ed è rinnovabile per non più di otto anni consecutivi. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di età.

2. - La cessazione dall'incarico in corso d'anno ha luogo qualora venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione vescovile.

3. - L'incarico può essere altresì revocato, sentito il Vescovo diocesano, ove si verifichi una grave causa che non ne consenta la prosecuzione.

#### ART. 7

Il Ministro dell'Interno, con il decreto di conferimento dell'incarico:

a) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa;

b) indica, per le diverse sedi, i nominativi dei cappellani specificando, per ciascuno di essi, l'importo del compenso da corrispondere.

#### ART. 8

1. - Il cappellano celebra i riti liturgici e svolge, nel rispetto della libertà di coscienza, funzioni di assistenza religiosa della confessione cattolica per coloro che intendono fruirne, salve in ogni caso imprescindibili esigenze di servizio.

2. - Il cappellano, nell'ambito delle sue funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dalla Conferenza Episcopale Italiana.

#### ART. 9

L'Amministrazione assicura la propria collaborazione perché al cappellano sia garantita la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, con particolare riguardo alle sedi di servizio che non siano provviste di cappella.

#### ART. 10

La Conferenza Episcopale Italiana affida ad uno dei cappellani il compito di coordinare l'attività dei cappellani stessi e di mantenere i necessari collegamenti tra la Conferenza medesima ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

#### ART. 11

1. - L'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui agli artt. 3, 4, e 5, per garantire l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato:

a) che risieda presso istituti di istruzione che iniziano le attività nel corso dell'anno;

b) che venga concentrato, anche in via temporanea, per sopravvenute esigenze di servizio, presso alloggi collettivi, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

2. - Nei casi di cessazione dall'incarico o di assenza od impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il Prefetto conferisce con proprio decreto l'incarico al sacerdote designato dal Vescovo per sostituire il cappellano.

#### ART. 12

1. - Il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza Episcopale Italiana, a termini dell'art. 24, comma primo, della legge 20 maggio 1985 n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco.

2. - Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40%.

3. - Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non

superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l'Amministrazione corrisponde annualmente a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo.

#### ART. 13

1. - Il compenso di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo 12 è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. - Sul compenso stesso l'Amministrazione opera le ritenute fiscali rilasciando la relativa certificazione.

3. - Al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali provvede, a termini dell'articolo 25, comma secondo, della legge 20 maggio 1985 n. 222, l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.

#### ART. 14

Nell'addivenire alla presente Intesa le Parti convengono che, ove si manifesti l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di nuova Intesa.

#### ART. 15

1. - Le norme della presente Intesa entrano in vigore:

a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'Intesa;

b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'Intesa.

Roma, 21 dicembre 1990.

*Il Ministro dell'Interno*  
VINCENZO SCOTTI

*Il Presidente*  
*della Conferenza Episcopale Italiana*  
UGO CARD. POLETTI

# Decreto del Presidente della Repubblica

*A titolo di documentazione, si pubblica di seguito il Decreto emanato dal Presidente della Repubblica Italiana, firmato il 17 gennaio 1991, con il quale viene data esecuzione dell'Intesa nell'ordinamento giuridico italiano.*

*Il Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 1991, registro 83, foglio 15 (Atti di Governo) ed è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 68 del 21 marzo 1991.*

## *IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

visito l'art. 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990;

sulla proposta del Ministro dell'Interno;

### **Decreta:**

Piena ed intera esecuzione è data all'Intesa fra il Ministro dell'Interno e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1991

FRANCESCO COSSIGA

VINCENZO SCOTTI  
Ministro dell'Interno

GIULIO ANDREOTTI  
Presidente del Consiglio dei Ministri

# Decreto della Congregazione per il Clero circa le Messe plurintenazionali

---

*La Nunziatura Apostolica, con lettera del 20 marzo 1991, ha trasmesso a questa Segreteria copia del Decreto n. 18916, emanato il 22 febbraio 1991 dalla Congregazione per il Clero circa le Messe plurintenazionali.*

*Con tale Decreto la Congregazione per il Clero risponde alle ripetute sollecitazioni e alle attese di molti Pastori che si sono rivolti alla Santa Sede per avere chiarimenti e direttive in merito alla celebrazione di sante Messe che vengono comunemente chiamate "plurintenazionali" o anche "cumulative".*

*Il presente Decreto entrerà in vigore con la pubblicazione sugli Acta Apostolicae Sedis, a norma del can. 8, §1 del Codice di Diritto Canonico.*

## DECRETO

È consuetudine costante nella Chiesa — come scrive Paolo VI nel M.P. FIRMA IN TRADITIONE — che "i fedeli, spinti dal loro senso religioso ed ecclesiale vogliano unire, per una più attiva partecipazione alla celebrazione eucaristica, un loro personale concorso, contribuendo così alle necessità della Chiesa e particolarmente al sostentamento dei suoi ministri" (AAS. vol. 66 [1974], p. 308).

Anticamente questo concorso consisteva prevalentemente in doni in natura; ai nostri tempi è diventato quasi esclusivamente pecuniario. Ma le motivazioni e le finalità dell'offerta dei fedeli sono rimaste uguali e sono state sancite anche nel nuovo Codice di diritto canonico (cfr. cann. 945, §1, 946).

Poiché la materia tocca direttamente l'augusto Sacramento, ogni anche minima parvenza di lucro o di simonia causerebbe scandalo. Perciò la Santa Sede ha sempre seguito con attenzione l'evolversi di questa pia tradizione, intervenendo opportunamente per curarne gli adattamenti alle mutate situazioni sociali e culturali, al fine di prevenire o di correggere, ove occorresse, eventuali abusi connessi a tali adattamenti (cfr. cann. 947 e 1385).

Ora in questi ultimi tempi, molti Vescovi si sono rivolti alla Santa Sede per avere chiarimenti in merito alla celebrazione di sante Messe per intenzioni chiamate "collettive", secondo una prassi abbastanza recente.

È vero che da sempre i fedeli, specialmente in regioni economicamente depresse, sogliono portare al sacerdote offerte modeste, senza chiedere espressamente che per ciascuna di queste venga celebrata una singola santa Messa secondo una particolare intenzione. In tali casi è lecito unire le diverse offerte per celebrare tante sante Messe, quante corrispondono alla tassa diocesana.

I fedeli poi sono sempre liberi di unire le loro intenzioni e offerte per la celebrazione di una sola santa Messa per tali intenzioni.



Ben diverso è il caso di quei sacerdoti i quali, raccogliendo indistintamente le offerte dei fedeli destinate alla celebrazione di sante Messe secondo intenzioni particolari, *le cumulano in un'unica offerta e vi soddisfano con un'unica santa Messa*, celebrata secondo un'intenzione detta appunto 'collettiva'.

Gli argomenti a favore di questa nuova prassi sono speciosi e pretestuosi, quando non riflettano anche un'errata ecclesiologia. In ogni modo questo uso può comportare il rischio grave di non soddisfare un obbligo di giustizia nei confronti dei donatori delle offerte, ed estendosi, di estenuare progressivamente e di estinguere del tutto nel popolo cristiano la sensibilità e la coscienza per la motivazione e le finalità dell'offerta per la celebrazione del santo Sacrificio secondo intenzioni particolari, privando peraltro i sacri ministri che vivono ancora di queste offerte, di un mezzo necessario di sostentamento e sottraendo a molte Chiese particolari le risorse per la loro attività apostolica.

Pertanto in esecuzione del mandato ricevuto dal Sommo Pontefice, la Congregazione per il Clero, nelle cui competenze rientra la disciplina di questa delicata materia, ha svolto un'ampia consultazione, sentendo anche il parere delle Conferenze Episcopali. Dopo attento esame delle risposte e dei vari aspetti del complesso problema, in collaborazione con gli altri Dicasteri interessati, la medesima Congregazione ha stabilito quanto segue:

#### ART. 1

- § 1. A norma del can. 948 devono essere applicate "Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta data, anche se esigua, è stata accettata". Perciò il sacerdote che accetta l'offerta per la celebrazione di una santa Messa per una intenzione particolare è tenuto *ex iustitia* a soddisfare personalmente l'obbligo assunto (cfr. can. 949), oppure a commetterne l'adempimento ad altro sacerdote, alle condizioni stabilite dal diritto (cfr. cann. 954-955).
- § 2. Contravvengono pertanto a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale i sacerdoti che raccolgono *indistintamente offerte per la celebrazione di Messe secondo particolari intenzioni e, cumulandole in un'unica offerta all'insaputa degli offerenti*, vi soddisfano con *un'unica santa Messa celebrata secondo un'intenzione detta 'collettiva'*.

#### ART. 2

- § 1. Nel caso in cui gli offerenti, *previamente ed esplicitamente avvertiti* consentano *liberamente* che le loro offerte siano *cumulate con altre in un'unica offerta*, si può soddisfarvi con una sola santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione 'collettiva'.

- § 2. In questo caso è necessario che sia *pubblicamente indicato il luogo e l'orario* in cui tale santa Messa sarà celebrata, *non più di due volte per settimana*.
- § 3. I pastori nelle cui diocesi si verificano questi casi, si rendano conto che questo uso, che costituisce un'eccezione alla vigente legge canonica, qualora si allargasse eccessivamente — anche in base a idee errate sul significato delle offerte per le sante Messe — deve essere ritenuto un abuso e potrebbe ingenerare progressivamente nei fedeli la desuetudine di offrire l'obolo per la celebrazione di sante Messe secondo intenzioni singole, estinguendo una antichissima consuetudine salutare per le singole anime e per tutta la Chiesa.

#### ART. 3

- § 1. Nel caso di cui all'art. 2 §1, al celebrante è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella diocesi (cfr. can. 952).
- § 2. La somma residua eccedente tale offerta sarà consegnata all'Ordinario di cui al can. 951 §1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (cfr. can. 946).

#### ART. 4

Specialmente nei santuari e nei luoghi di pellegrinaggio, dove abitualmente affluiscono numerose offerte per la celebrazione di Messe, i Rettori, onerata coscienza, devono attentamente vigilare che vengano accuratamente applicate le norme della legge universale in materia (cfr. principalmente cann. 954-956) e quelle del presente Decreto.

#### ART. 5

- § 1. I sacerdoti che ricevono offerte per intenzioni particolari di sante Messe in grande numero, p.es. in occasione della Commemorazione dei Fedeli defunti, o di altra particolare ricorrenza, non potendovi soddisfare personalmente entro un anno (cfr. can. 953), invece di respingerle, frustrando la pia volontà degli offerenti e distogliendoli dal buon proposito, devono trasmetterle ad altri sacerdoti (cfr. can. 955) oppure al proprio Ordinario (cfr. can. 956).
- § 2. Se in tali o simili circostanze si configura quanto è descritto nell'art. 2 §1 di questo Decreto, i sacerdoti devono attenersi alle disposizioni dell'art. 3.

#### ART. 6

Ai Vescovi diocesani particolarmente incombe il dovere di far conoscere con prontezza e con chiarezza queste norme, valide sia per il clero secolare che religioso, e curarne l'osservanza.

#### ART. 7

Occorre però che anche i fedeli siano istruiti in questa materia, mediante una catechesi specifica, i cui cardini sono: l'alto significato teologico dell'offerta data al sacerdote per la celebrazione del Sacrificio eucaristico, al fine soprattutto di prevenire il pericolo di scandalo per la parvenza di un commercio con il sacro; l'importanza ascetica dell'elemosina nella vita cristiana, insegnata da Gesù stesso, di cui l'offerta per la celebrazione di sante Messe è una forma eccellente; la condivisione dei beni, per cui mediante l'offerta di intenzioni di Messe i fedeli concorrono al sostentamento dei ministri sacri e alla realizzazione di attività apostoliche della Chiesa.

Il Sommo Pontefice, in data 22 gennaio 1991, ha approvato in forma specifica le norme del presente Decreto e ne ha ordinato la promulgazione e l'immediata entrata in vigore.

Dato in Vaticano il 22 febbraio 1991

# Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore

---

## MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DELLA C.E.I.

La Giornata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *che si celebra domenica 14 aprile*, richiama l'attenzione delle comunità cristiane del nostro Paese e delle varie componenti sociali e culturali sull'impegnativo ruolo che questa istituzione svolge.

Sorta settant'anni fa per volontà soprattutto di Padre Agostino Gemelli, essa è andata crescendo in questi decenni fino a diventare la maggiore istituzione culturale dei cattolici italiani.

La sua presenza più qualificata è di ordine culturale, perché ha ampliato in Italia l'ambito degli studi superiori, sempre cercando la qualità nell'impostazione dei programmi ed approfondendo le ricerche in alcuni particolari settori.

Opera anche un'attività formativa di alto profilo, perché non solo si è definita cattolica per origine e orientamento di pensiero, ma ha istituito in ogni facoltà corsi di teologia, ha dato vita a istituti specializzati di cultura religiosa e cura con iniziative specifiche la formazione cristiana dei suoi studenti.

Al compito di animazione evangelica della cultura e di preparazione di persone competenti nei vari ambiti della vita e fortemente radicate nella fede cristiana è particolarmente chiamato il prestigioso complesso dell'Università Cattolica. Ad essa deve stare a cuore quella promozione umana integrale, sulla quale insiste con forza il ministero del Santo Padre Giovanni Paolo II ed alla quale siamo stati richiamati nella Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, appena celebrata nella sede romana di questa Università.

Anche i Vescovi italiani nel loro recente documento *Evangelizzazione e testimonianza della carità* si sono mostrati particolarmente sensibili a questa presenza nella cultura e nella società: "I grandi valori morali e antropologici che scaturiscono dalla fede cristiana devono essere vissuti anzitutto nella propria coscienza e nel comportamento personali, ma anche espressi nella cultura e, attraverso la libera formazione del consenso, nelle strutture, leggi e istituzioni" (n. 41).

Le Diocesi italiane si sentano dunque coinvolte nel sostegno morale e materiale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che raccomandiamo alla preghiera di tutti, perché si mantenga tenacemente fedele alla sua importante missione.

Roma, 12 aprile 1991

LA PRESIDENZA  
*della Conferenza Episcopale Italiana*



**« Pro manuscripto »**

Notiziario interno della C.E.I.

---

C.E.I. - Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma